

Allegato "B" rep./racc. n.ri 1390/927

STATUTO

Preambolo

In data 25 maggio 2018 è stata costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "GUGLIELMO HÜFFER", con sede in Roma, attiva eminentemente nella cura, tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale, artistico e culturale delle aree urbane, quali il noto "Giardino Cairoli" sito in Roma Piazza Benedetto Cairoli, per cui l'indicata Associazione ha concluso con il Municipio I di Roma Capitale una "convenzione per la condivisione nella gestione e manutenzione del Giardino storico di Piazza Cairoli" in data 23 luglio 2020, come successivamente emendata.

V'è la piena convinzione che dalla cura delle piazze e delle aree destinate a verde nelle città si perseguono finalità legate all'ambiente, allo sviluppo ed alla razionalizzazione delle risorse naturali, ma anche finalità solidaristiche e sociali ed educative, essendo i parchi e le piazze luogo di aggregazione e di socialità.

Articolo 1

Denominazione – Sede – Durata

1. E' costituita, ai sensi della vigente normativa e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito "Codice del Terzo Settore" o "C.T.S.") e s.m.i. nonchè del codice civile, l'Associazione non riconosciuta denominata "**GIARDINO STORICO CAIROLI**" di seguito anche denominata "l'Associazione".

Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "E.T.S." dovranno essere inseriti nella denominazione sociale, nella corrispondenza e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà, quindi, "**GIARDINO STORICO CAIROLI ENTE DEL TERZO SETTORE**", in breve "**GIARDINO STORICO CAIROLI E.T.S.**".

2. L'Associazione ha la propria sede legale in Roma, Via Arenula n. 53.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopi dell'Associazione

Attività istituzionali e direttamente connesse

1. L'Associazione è un'organizzazione senza scopo di lucro, apartitica ed aconfessionale, che persegue unicamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di interesse generale conformemente ai principi stabiliti nell'art. 2 C.T.S.; essa non ammette discriminazione di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.

2. L'Associazione si propone, in via esclusiva o principale, di:

- a) promuovere e favorire le iniziative necessarie e opportune per curare conservare, tutelare e valorizzare il paesaggio, il patrimonio ambientale, naturalistico, artistico, storico e culturale delle aree urbane destinate a verde pubblico, in particolare all'area adibita a giardino pubblico della Piazza Benedetto Cairoli in Roma che, tra l'altro, presenta un notevole interesse archeologico come sito naturale nella passeggiata archeologica che si estende dal Foro Romano lungo il fiume Tevere fino al Teatro di Pompeo e al Pantheon e comprende l'area sacra di Largo di Torre Argentina;
- b) promuovere e favorire la conoscenza delle Piazze urbane, delle loro risorse naturali, culturali ed umane, al fine di consentire al pubblico, alla cittadinanza e ai turisti la loro piena godibilità e fruibilità;
- c) promuovere e favorire la conoscenza e l'incontro per migliorare lo scambio comunicativo tra i cittadini e i fruitori delle aree verdi, costruendo così un tessuto sociale più coeso;
- d) promuovere la vivibilità e favorire l'integrazione tra i diversi fruitori della piazza (anziani, bambini, genitori, studenti ragazzi, stranieri, turisti, proprietari di case, sportivi, persone diversamente abili, persone fragili, comunità ecc.) al fine di aiutare a superare le barriere architettoniche e fisiche nonché le incomprensioni tra gruppi sociali anche mediante incontri e dibattiti sui diversi stili e necessità di vita;
- e) favorire e sostenere ogni attività culturale eventualmente organizzata o promossa dagli associati o da altre comunità nelle piazze urbane anche diverse dalla indicata Piazza Benedetto Cairoli (ed in particolare nella indicata Piazza Benedetto Cairoli), finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- f) promuovere e favorire coordinamento e collaborazione con lo Stato, tra le Amministrazioni pubbliche ed Enti interessati alla gestione e riqualificazione delle piazze urbane (ed in particolare della indicata Piazza Benedetto Cairoli) per un miglioramento delle attività manutentive, ordinarie e straordinarie, anche tenendo conto della sicurezza e della necessità di incrementare l'illuminazione del Giardino e prevedere la sua sorveglianza quotidiana nonché la chiusura serale anche con un apposito addetto;
- g) sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai problemi legati al degrado cittadino e alla salvaguardia dell'ambiente;
- h) promuovere e favorire corsi di scacchi (e tornei), danza, yoga, pilates, giardinaggio e botanica ecc. nonché incontri con esperti, comprese presentazioni di libri e dibattiti culturali e letterari;
- i) promuovere e favorire in via generale attività sportive, culturali e di benessere.

Ove necessario per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può avvalersi di professori, insegnanti e istruttori, esperti, consulenti e/o dipendenti e può retribuirli, fermi i limiti del Codice del Terzo Settore.

3. Tutto quanto sopra esposto nell'ambito delle seguenti attività di interesse generale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio ai sensi dell'art. 5 C.T.S.:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett.z).

4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente statuto e con riferimento all'art. 5 C.T.S., fatta eccezione per le attività ad esse strettamente connesse e strumentali.

L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'articolo 6 C.T.S., anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

5. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi con qualsiasi modalità, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 C.T.S. e dei successivi decreti attuativi.

6. L'Associazione aderisce all'Associazione Parchi e Giardini d'Italia (APGI), con sede in Roma e può aderire ad altre associazioni o enti con finalità analoghe a quelle dell'Associazione, qualora ciò risulti utile al conseguimento degli scopi istituzionali e nel rispetto del C.T.S.

Articolo 3

Associati

1. Potranno essere associati dell'Associazione, le persone (i) che, condividendo i principi del presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione e (ii) la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo.

2. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato presentata al

Presidente del Consiglio Direttivo (in tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea e a partecipare alla vita associativa). Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua presentazione e decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

La deliberazione di accoglimento della domanda è comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro degli associati.

L'eventuale deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di essa l'interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla istanza si pronunzi l'assemblea che delibera sulle domande non accolte in occasione della loro successiva comunicazione.

3. Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari e sostenitori.

Gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Gli associati ordinari sono tutti coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione con deliberazione dell'organo amministrativo successivamente alla costituzione.

Gli associati sostenitori sono coloro che effettuano nell'anno di erogazione del contributo un versamento al fondo di dotazione - superiore al valore della quota associativa annuale - ritenuto di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

4. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione e di esserne informati; di candidarsi alle cariche associative; di partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

5. Gli associati hanno il dovere di: a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali; b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

6. Le quote e i contributi associativi non sono liberamente trasferibili. Lo status di associato non è trasmissibile a nessun titolo.

Articolo 4

Perdita dello status di associato

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) esclusione dell'associato;

c) morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati all'inizio di ogni anno sociale per poter provvedere al versamento; e

d) morte dell'associato.

2. Può essere escluso, con delibera assembleare, l'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi ivi compresi: a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; b) violazione degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; e c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 5

Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Segretario;

- l'Organo di controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea;

- l'Organo di Revisione Legale dei conti, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea; ed

- il Comitato Scientifico.

2. Tutte le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione purché siano adeguatamente documentate, nel rispetto di quanto previsto dal C.T.S.. Gli esperti, i tecnici, i professionisti e i consulenti possono essere remunerati, nel rispetto dei limiti indicati dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 6

Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto a un voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta immediatamente con l'iscrizione dell'associato nel libro degli associati.

2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione e in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- approva l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero, e delibera sulla loro revoca;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico, previa determinazione del loro numero e delibera sulla loro revoca;
- elegge e revoca, ove nominato, l'Organo di Controllo;
- delibera sull'eventuale nomina e revoca dell'Organo incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera eventuali regolamenti (anche assembleari) e le loro modifiche;
- delibera sulle questioni attinenti alla gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera le modifiche dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera in ordine all'esclusione degli associati;
- delibera la partecipazione a enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

3. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

4. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anticipata, mediante posta elettronica, al Presidente del Consiglio Direttivo o presentata in ogni caso, in originale, al più tardi in Assemblea.

Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio; nonché ogni qualvolta lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità o l'opportunità, ovvero ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo o almeno 1/3 (un terzo) degli associati. In tale ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il componente più anziano del Consiglio Direttivo o l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione

dell'Assemblea.

6. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purchè nel Comune di Roma. Gli Associati possono parteciparvi anche da remoto mediante mezzi di telecomunicazione, inclusi i sistemi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza, che possano seguire la discussione e che, laddove abbiano diritto di intervento e di voto, possano intervenire in tempo reale e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno e siano altresì nella condizione di esaminare, ricevere e inviare documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età, o comunque da chi è tale nominato per designazione della maggioranza gli intervenuti. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono affidate al Segretario ovvero in sua mancanza ad un associato, a meno che non siano assolve da un Notaio.

9. I verbali delle riunioni assembleari devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell'assemblea e trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

10. Per le votazioni si procede con voto palese.

Articolo 7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Associati non inferiore a tre e non superiore a nove. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli Associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il Consiglio Direttivo è organo dotato di tutti i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- esegue le delibere dell'Assemblea;
- redige e attua i programmi delle attività sociali;
- redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea;
- redige l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione ed il Segretario;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- può costituire commissioni consultive, composte da esperti, al fine del miglior perseguimento delle finalità dell'Associazione, determinando altresì le regole di funzionamento, nominando e revocandone i componenti;
- decide le quote associative annuali;
- decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni e ne determina retribuzione e compensi nel rispetto e nei limiti del C.T.S.;
- ratifica i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

5. Il Segretario svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri e comunque almeno tre volte all'anno. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, trasmesso anche a mezzo fax o posta elettronica, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

8. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio

Direttivo di intervenire a distanza mediante mezzi di telecomunicazione, inclusi i sistemi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza, di persona o mediante mezzi di telecomunicazione, della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti alla riunione.

Ai fini del quorum deliberativo non vengono considerati i consiglieri che si astengono dal voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10. Le votazioni si effettuano con voto palese.

11. Di ogni riunione del Consiglio viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma unitamente a chi ha presieduto la riunione. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

12. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei suoi creditori, nonché degli Associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

13. La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità previste dal presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

14. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, fermo quanto disposto nel successivo punto 15 del presente articolo, il Consiglio Direttivo stesso lo sostituisce con il primo dei non eletti e laddove non è possibile si può procedere alla cooptazione di un associato, ferma restando la conferma assembleare.

Il candidato eletto al posto del consigliere dimissionario durerà in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

15. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Articolo 8

Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare egli: convoca, presiede e coordina i lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; indirizza e coordina le attività dell'Associazione e mantiene i rapporti con i terzi; sottoscrive gli atti compiuti dall'Associazione; firma le convenzioni, i contratti e gli accordi per conto dell'Associazione; riceve i finanziamenti, gli incassi e i contributi; apre e chiude i conti correnti bancari e postali e autorizza i pagamenti; dà esecuzione ad ogni iniziativa che ritenga necessaria nell'interesse dell'Associazione.
4. Il Presidente può attribuire, ove necessario ed opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche ad altri membri del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ed il Comitato scientifico, nonché le commissioni eventualmente istituite dal Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.
6. In caso di assoluta necessità e urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti riservati a detto organo, riferendone in ogni caso tempestivamente allo stesso Consiglio.
7. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Articolo 9

Il Segretario

1. Il Segretario è scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nelle attività necessarie alla vita della Associazione. Egli viene designato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sovrintende al funzionamento della Segreteria.
2. Il Segretario provvede alla trascrizione dei verbali nei libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché cura la tenuta dei libri Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del libro degli Associati.

Articolo 10

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico, organo consultivo dell'Associazione e del Consiglio Direttivo, è nominato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

2. Il Comitato scientifico contribuisce alla redazione del Piano di gestione del Giardino e delle aree verdi eventualmente affidate all'Associazione.

Sono componenti di diritto del Comitato Scientifico: il Sindaco di Roma Capitale; il Direttore della Sovrintendenza Capitolina; l'Assessore all'Ambiente di Roma Capitale; il Presidente, l'Assessore delle Politiche Ambientali e l'Assessore delle Politiche Culturali del Municipio Roma I Centro; il Presidente dell'Associazione Parchi e Giardini d'Italia (APGI).

3. Fatta eccezione per i citati componenti di diritto, ciascun componente nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 10.1 dura in carica per tre anni ed è rinnovabile.

4. Il numero dei componenti del Comitato scientifico è determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6.2; le regole di funzionamento del Comitato saranno determinate dall'Assemblea in apposito regolamento da essa deliberato e predisposto dal Consiglio Direttivo.

5. Il Comitato scientifico è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario mediante avviso scritto, trasmesso tramite posta elettronica, indicante il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

6. Il Comitato scientifico contribuisce alla redazione e implementazione del Piano di gestione del Giardino e delle aree verdi eventualmente affidate all'Associazione.

7. Il Comitato scientifico rilascia i propri pareri, obbligatori e non vincolanti.

8. I componenti del Comitato Scientifico, se invitati dal Presidente del Consiglio Direttivo, possono senza diritto di voto, partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Articolo 11

Organo di Controllo

1. Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina, precisato che ove sia collegiale (i) detto organo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali e (ii) il Presidente sarà scelto tra i componenti dell'Organo di Controllo.

L'organo di controllo vigila, tra l'altro, sull'osservanza della legge e dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/01, qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento

2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti - fra persone non associate - tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle

dell'Assemblea che approva il bilancio.

4. I componenti dell'organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

5. La funzione di componente dell'organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo e con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

6. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentreranno i membri supplenti e questi ultimi verranno sostituiti seguendo l'ordine dei membri non eletti. In mancanza di supplenti si provvederà alla sostituzione dei membri tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

8. Nei casi previsti dall'art. 31, primo comma, C.T.S., l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Articolo 12

Organo di Revisione Legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritta nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13

Patrimonio dell'Associazione - Divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento dalle quote associative corrisposte dagli Associati, dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività istituzionali, dai contributi pubblici e privati; dalle donazioni e lasciti testamentari; dalle rendite patrimoniali; dall'attività di raccolta fondi con qualsiasi modalità, anche in forma organizzata e continuativa, ed altresì mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la

cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore; dai proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell'articolo 6 C.T.S.; da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia.

2. Le erogazioni liberali sono detraibili dall'imposta lorda sul reddito ai sensi dell'art. 83 del C.T.S.

Articolo 15

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto e depositato ai sensi di legge.

2. Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel RUNTS il bilancio sociale che sarà redatto con le modalità previste dalla legge e pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, unitamente agli incarichi retribuiti.

Articolo 16

Libri sociali

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Articolo 17

Scioglimento, Liquidazione e devoluzione del patrimonio

1. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono decise dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, primo comma, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 C.T.S..

Articolo 18

Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme previste dalla Costituzione, Codice Civile, dal Codice del Terzo

Settore e dalle altre leggi in materia, in quanto compatibili e proporzionali alla natura dell'Associazione.

F.to: Elena Pagnoni

F.to: Vincenzo Lino Notaio. Sigillo